



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3193/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3580/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3580/TFNSVE/2025-2026, 3580 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE (640072) contro la società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO (953822) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PASCOLAT LEONARDO (2465813), contro la società BUTTRIO CALCIO (8180) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DONDONI SANJU (3858804) contro la società ASD DEPORTIVO JUNIOR (941040) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PUTO DANIEL (4676694) e SALOMONI RICCARDO (6501655) e contro la società ASD COMUNALE GONARS (13770) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DEGANUTTI LIVIO (5194600)

In data 30.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente incardinava il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso le seguenti società:

- S.D. ANCONA LUMIGNACCO (953822) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pascolat Leonardo (Matricola 2465813);
- BUTTRIO CALCIO (8180) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Dondoni Sanju (Matricola 3858804);



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- ASD DEPORTIVO JUNIOR (941040) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Puto Daniel (Matricola 4676694) e Salomoni Riccardo (Matricola 6501655);
- ASD COMUNALE GONARS (13770) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Deganutti Livio (Matricola 5194600).

Preliminarmente si rileva che, il ricorso incardinato è stato quanto cumulativamente promosso nei confronti di diverse società resistenti: A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO (953822), ASD DEPORTIVO JUNIOR (941040), BUTTRIO CALCIO (8180), ASD COMUNALE GONARS (13770) e per autonome posizioni di calciatori distinti.

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE (640072) non ha provveduto a depositare copia di ricorsi presso il Portale del Processo Sportivo Telematico, nonché ha ommesso di notificare i predetti ricorsi alle società resistenti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso è stato cumulativamente promosso nei confronti di diverse società resistente e per autonomi e distinti premi di formazione tecnica relativi a diversi calciatori;

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai